

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Sede legale via A. Cocchi, 7/9 -
Pisa- Italia

PROCEDURA APERTA

Gara di appalto per l'affidamento dei lavori di efficientamento ristrutturazione camminamento PO di Livorno. CIG 8053805223 CUP J46G18000220002.

DISCIPLINARE DI GARA

. Il presente disciplinare di gara deve essere sottoscritto per accettazione mediante firma digitale in conformità alle disposizioni di cui al presente elaborato di gara dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
. nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti, di G.E.I.E., dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, G.E.I.E

Questa Stazione Appaltante ha indetto gara di appalto avente ad oggetto i “ **lavori di efficientamento, ristrutturazione camminamento PO di Livorno.**”.

Gli OSEE in possesso dei requisiti tecnico amministrativi previsti dalla documentazione di gara possono partecipare alla presente procedura di appalto: **Procedura Aperta**. La partecipazione dovrà avvenire nel rispetto delle modalità specificate all'interno del presente disciplinare. La gara si svolgerà con modalità telematica (Progetto Regionale START), il giorno

11 dicembre 2019 alle ore 10,30 ss

L'appalto è indetto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, in coordinato disposto con l'art. 60.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo.

ART 1 - OGGETTO, DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1.1 – OGGETTO

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti nel Comune di Livorno presso il Presidio Ospedaliero, Viale Alfieri 36.

Il progetto prevede, attraverso il calcolo del bilancio energetico della struttura, di:

- sostituire gli impianti di climatizzazione dei camminamenti al piano primo con altri con sistemi alimentati da pompa di calore elettrica ad alta efficienza energetica, distribuiti anche al piano terra nelle zone dove è già presente il riscaldamento mediante radiatori
- sostituire tutti gli infissi in legno dei camminamenti al piano terra che congiungono il Palazzo centrale della Direzione con i padiglioni 1-2-3-10 a sud, 6-5-4-8 a nord con infissi in PVC con vetro-camera, basso emissivi su disegno originario;
- modifica degli infissi e della copertura del camminamento del piano primo per l'inserimento di coibentazioni e frangisole esterni
- recupero integrale di una parte di camminamento posto sul lato Curva Nord Est, che è un tratto terminale che non collega alcun padiglione e che versa in stato di abbandono. Si fa espresso rinvio a quanto specificato all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, e alla ulteriore documentazione tecnica posta a gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

1.2 DURATA, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

L'esecuzione dei lavori è prevista in **230 (DUECENTOTRENTA) giorni complessivi naturali successivi e continuativi** (n.s.c.) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Si fa espresso rinvio alle disposizioni previste all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

1.3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara ammonta a € **2.124.035,71** di cui € **12.372,27** per oneri della sicurezza. **Importo lavori soggetti a ribasso: € 2.111.663,44.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, **l'incidenza della manodopera** è pari a € 413.891,00 (19,60%).

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. **95, c. 10** "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Alla scadenza la Ditta Appaltatrice non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta, intendendosi essa compensata di ogni suo avere con quanto l'ASL le corrisponderà sulla base dell'offerta presentata ed accettata.

Per quanto concerne la individuazione e la **determinazione delle categorie**, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, che ineriscono alla esecuzione dei lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute **nell'art. 3** del capitolato speciale di appalto.

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara, se non incorrono nelle cause di esclusione ex art. 80 del Codice ed in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, i seguenti operatori economici:

- soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 (da ora in avanti "Codice"), nonché soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse, e sono stati sorteggiati per la partecipazione alla presente gara, possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lettera d)] o consorzio ordinario di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale, sia la stessa prevalente e/o incorporabile.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

2.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i soggetti dovranno:

A)- aver effettuato il sopralluogo obbligatorio (si veda per i termini e le modalità dello stesso il successivo punto 2.5)

B) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di operatori raggruppati il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente

il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all'interno del **Documento di Gara Unico Europeo**, Parte III, lettere A, B, C, D reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria

integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-ter) così come da modifica apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all'interno del Modello 1 – ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

C) possedere Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto;

- *(se impresa straniera)* essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

- *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)* essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Il possesso del requisito di idoneità professionale dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A..

D) possedere Requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 smi e DPR 207/2010, OVVERO:

- **Possesso Attestazione SOA Categoria OS6 classifica IIBIS, o superiori;**

- **Possesso Attestazione SOA Categoria OS28 classifica II, o superiori;**

- **Possesso Attestazione SOA Categoria OG1 classifica II, o superiori;**

- **Possesso requisiti art. 90, lettere a,b,c, DPR 207/2010 da riferire a lavorazioni riconducibili alla Cat. OS30, ovvero Attestazione SOA Categoria OS30 classifica I, o superiori.**

- **Possesso requisiti art. 90, lettere a,b,c, DPR 207/2010 da riferire a lavorazioni riconducibili alla Cat. OS3, ovvero Attestazione SOA Categoria OS3 classifica I, o superiori.**

Nel caso di partecipazione di RTI **orizzontali** /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti **richiesti di cui al punto D** dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 48 co 6 del Codice e dell'art. 92 co. 2 del DPR 207/2010: i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice richiesti al punto D) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Nel caso di partecipazione di RTI **verticali** /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i **requisiti richiesti di cui al punto D)** dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 48 co 6 del Codice e dell'art. 92 co. 3 del DPR 207/2010: i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice richiesti al punto D) devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle

categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

È ammessa la partecipazione di **raggruppamenti misti**, ai quali si applicano le disposizioni sui raggruppamenti orizzontali e/o verticali (vedasi articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e art. 92 del D.P.R. 207/2010) a seconda della loro composizione in relazione alle prestazioni prevalente e secondaria.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto **D)** dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice e dell'art. 94 del D.P.R. 207/2010.

È ammesso **l'avvalimento** per l'apporto dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 8.3 nelle modalità previste dall'art. 89 del Codice.

2.3 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alle cui disposizioni si fa espresso rinvio.

Ai sensi dell'art. 105 sopracitato il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell'importo contrattuale.

Per le opere di cui all'**articolo 89, comma 11**, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. **Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.**

Il comma 6 dell'art. 106 relativo alla terna dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 dicembre 2020

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

Nell'apposito campo previsto all'interno del DGUE, da presentare secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare, l'operatore economico deve indicare, **pena la successiva non autorizzazione al subappalto:**

- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare;

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore

2.4. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I soggetti economici che partecipano alla presente procedura aperta, **sono tenuti** al versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) della contribuzione, ai sensi Legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 65 e 67, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

Più specificamente i partecipanti che concorrono dovranno provvedere al versamento previsto dalla normativa vigente.

2.5. OBBLIGATORIETÀ DEL SOPRALLUOGO

Gli operatori economici partecipanti dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla presentazione dell'offerta, un sopralluogo accompagnati da un tecnico di questa ASL nel luogo in cui si svolgeranno i lavori, per verificarne lo stato.

In sede di sopralluogo verrà consegnata la documentazione tecnica aggiuntiva ai fini della formulazione dell'offerta. Allo scopo gli operatori economici dovranno presentarsi muniti di chiavetta USB o altro supporto informatico per il trasferimento dei dati.

Per la effettuazione del sopralluogo gli operatori economici sono pregati di contattare il referente tecnico per l'Azienda al seguente indirizzo di posta elettronica

Arch. Icilio Lanini: icilio.lanini@uslnordovest.toscana.it

Il tecnico incaricato provvederà a dare comunicazione della data, ora e luogo per espletare la formalità richiesta per la partecipazione alla gara e, al termine rilascerà attestazione dell'avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione di gara richiesta da questa Stazione Appaltante.

I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi e inderogabili.

In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa
- un dipendente dell'operatore economico;
- un procuratore.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- il legale rappresentante o il direttore tecnico: un'autocertificazione (o copia conforme dell'attestazione SOA o del certificato camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- il dipendente: delega a firma del legale rappresentante, anche in forma di scrittura privata, attestante che il soggetto delegato è dipendente dell'operatore economico;
- il procuratore: procura notarile (in originale o in copia autentica) o copia conforme del certificato camerale che attesti il ruolo di procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito, anche la mandante può effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi, in sede di offerta, la mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte del raggruppamento.

NB In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutti i soggetti componenti.

E' consentito, tuttavia, delegare preventivamente detto adempimento ad uno degli operatori economici facenti parte del RTI in persona del rappresentante legale, direttore tecnico o altro soggetto come indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più operatori economici, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.

L'atto di delega deve essere consegnato prima di effettuare il sopralluogo al tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante.

NON E' AMMISSIBILE LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI SOPRALLUOGO ESPLETATO DAGLI ALTRI COMPONENTI IL RTI NE' QUALSIASI FORMA DI DELEGA SUCCESSIVA.

Il sopralluogo effettuato dalla ditta indicata quale mandataria del costituendo RTI privo di delega degli altri componenti non è da considerarsi satisfattivo.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche la consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio concorrente. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il presente appalto è indetto mediante Procedura Aperta di cui all'art. 36, c. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 smi e l'aggiudicazione avverrà con il **criterio del minor prezzo**. Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 del Codice, viene **determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con l'indicazione di n. 2 cifre decimali**.

La seduta pubblica di gara avrà luogo in data **11 dicembre 2019 ore 10:30 ss** presso l'Ufficio Gare **Dipartimento Tecnico – P.O. di Livorno, I Piano, Viale Alfieri, 36 – LIVORNO** e si svolgerà secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nell'art. 36 del Codice nonché in ossequio alla presente lettera d'invito/Disciplinare di gara e alle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”* consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

La gara di appalto si svolgerà interamente in modalità telematica le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START** accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità..

3.1 PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'Amministrazione provvederà a convocare la prima seduta pubblica, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione sul Sistema START se diversa da quella indicata nella presente lettera di invito-Disciplinare di gara.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e di documento di identità valido.

Questa Stazione Appaltante procederà in via preliminare alla apertura della documentazione amministrativa, per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli OOOEE concorrenti, e solo dopo la chiusura della fase di Ammissione si provvederà alla apertura delle offerte economiche.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 97, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 smi che di seguito si riportano:

“8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per

importi inferiori alle soglie di cui all' [articolo 35](#), e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)*"

In aggiunta si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2, 2bis), 2ter), e 3bis) ove è disposto che **Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter , articolo citato, è effettuato** ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgeranno in seduta pubblica possono assistere in qualità di uditori il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

Ogni operatore economico partecipante alla gara, potrà prendere visione, in modalità telematica, dell'aggiudicazione provvisoria.

ART. 4 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, **ad eccezione di quelle previste al successivo punto 15 della presente lettera di invito**, "Comunicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, responsabilità del procedimento e accesso agli atti", e per l'attivazione del soccorso istruttorio, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella "Domanda di partecipazione" di cui al successivo punto A.1). Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare "comunicazioni" tra le voci di menù previste dal sistema

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 5 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**comunicazioni – richiedi chiarimento**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

L'Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 3 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile.

Le comunicazioni della stazione appaltante e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sulla piattaforma START integrano il Disciplinare di gara e sono parimenti vincolanti ai fini della partecipazione alla gara, si invitano pertanto gli operatori economici a prenderne opportuna visione.

ART. 6 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ART. 7 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 11 dicembre 2019**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –START accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 8.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la User ID e la password indicati in fase di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 055/6500174, o all'indirizzo di posta elettronica:

infopleiade@ifaber.com.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente articolo 7, la seguente documentazione:

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1 e ss.** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, a seconda della modalità di composizione della compagine sociale che partecipa alla gara
- B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui ai successivi punti B.1 e ss.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
 - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “*Domanda di partecipazione*”;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione - nome impresa*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione - nome impresa*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione – nome impresa*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”**, tutti i soggetti che **ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 smi o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte** nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti).

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: raggruppamento TEMPORANEO (RTI), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero di GEIE, la documentazione deve essere presentata da ciascuno degli operatori economici associati o consorziati, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE rese dal legale rappresentante ad integrazione della domanda di partecipazione di cui al punto A.1).

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

A.3) MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il "Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-bis) f-ter) con le modifiche apportate dalla L. 55/2019.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all'operatore economico concorrente;
- Sezione V: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 CO. 5 LETT. f-bis) e f-ter) relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate apportate dalla L. 55/2019.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 45, co. 2 lett. a) del Codice

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2) A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice

Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.

Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio;
- il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II e V.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 nel caso in cui anche il consorzio si trovi in tale situazione.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE) ai sensi dell'art. 45co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice

Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) e A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 89 del Codice

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 8 della presente Lettera d'invito deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui si intende avvalere

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il **contratto di avvalimento dovrà essere prodotto** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III e V.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 80 C. 5 LETT. B)

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all'art. 110. co. 5 l'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 110 co. 5 lett. d), dovrà specificare all'interno della Parte III, Sezione C del DGUE gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il tribunale che li ha rilasciati.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice indicata dall'operatore economico nella Parte

III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV e V.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria **di cui all'art. 110 c. 5 del Codice** devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

COOPTAZIONE di cui all'art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, deve dichiarare all'interno del Modello 1 nella Sezione VI: DICHIARAZIONI

PER LA PARTECIPAZIONE IN CASO DI LAVORI - COOPTAZIONE le imprese che intende cooptare.

Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente nella Sezione VI: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN CASO DI LAVORI - COOPTAZIONE del Modello 1 deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nelle Parti I; II e III;
- il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, V e VI;

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

Le imprese cooptate non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

A.4) LA GARANZIA di cui all'art. 93 del Codice **pari al 2%** dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (**Euro 42.480,72**), come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore dell'**Azienda Usl Toscana Nord Ovest** e recare come oggetto: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO RISTRUTTURAZIONE CAMMINAMENTO PO DI LIVORNO. CIG 8053805223 CUP J46G18000220002."

A.4.1 - La cauzione può essere costituita in contanti presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero.

La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura "**Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per l'affidamento dei** " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO RISTRUTTURAZIONE CAMMINAMENTO PO DI LIVORNO. CIG 8053805223 CUP J46G18000220002."

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.4.2 - La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "**Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per l'affidamento dei** " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO RISTRUTTURAZIONE CAMMINAMENTO PO DI LIVORNO. CIG 8053805223 CUP J46G18000220002."

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La fideiussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Laddove non sia disponibile la firma digitale del fideiussore, dovrà essere inserita a sistema la scansione del documento cartaceo sottoscritto da entrambi i contraenti, corredata da

documento di identità del fideiussore e dalla firma digitale dell'operatore economico partecipante

A.4.3 - L'importo della garanzia indicato al precedente paragrafo A.4) può essere ridotto per le fattispecie e nelle misure di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per usufruire delle suddette riduzioni l'operatore economico dovrà indicare nella Domanda di partecipazione la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93 comma 7 del Codice o la ulteriore documentazione prevista che da titolo alla riduzione dell'importo della garanzia, nonché la data del rilascio/registrazione/etc., il periodo di validità, l'ente certificatore o competente, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.

L'operatore economico potrà altresì produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella casella dedicata alla Garanzia.

A.4.4 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

A.4.5 - L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

A.4.6) la garanzia deve altresì contenere l'IMPEGNO di un fideiussore individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.2 (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al punto A.4.2.

- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.4.1. (deposito in contanti) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.4) e l'impegno del fideiussore di cui al punto A.4) gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

Si applica l'art. 93 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

A.5) Disciplinare di gara sottoscritto per accettazione con firma digitale:

- dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti, di G.E.I.E., dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, G.E.I.E.

A.6) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE GENERALE sottoscritto per accettazione con firma digitale:

- dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti, di G.E.I.E., dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, G.E.I.E.

A.7) Dichiarazioni assenza cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a)-g) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 smi rese, con l'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, singolarmente da: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e sottoscritte con firma digitale ovvero ove non sia possibile la firma digitale dovrà essere inserita nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea comprensiva del documento di identità valido del/i dichiarante/i.

A.7.1) Dichiarazioni assenza cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a)-g) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 smi rese dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti della società ad esse tenuti.

Si precisa che detto modello è stato inserito per consentire all'operatore economico di inviare la documentazione di gara in modo completo anche laddove i soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 smi non siano momentaneamente reperibili e non possa essere acquisita la loro dichiarazione personale; in tali casi infatti il rappresentante legale può rendere tali dichiarazioni anche per gli altri soggetti utilizzando il modello in questione (A.7.1).

In tale ipotesi non occorre allegare i documenti di identità degli interessati perché la dichiarazione è resa da soggetto dotato di firma digitale.

Al di fuori di tali ipotesi è preferibile che ciascun soggetto rilasci personalmente la propria dichiarazione (allegando documento di identità) utilizzando il modello "Dichiarazione ex art. 80, comma 1, lett. a)-g) del D. Lgs. n. 50/2016 smi resa singolarmente da tutti i soggetti". Si puntualizza peraltro che tale ultimo modello deve essere comunque compilato obbligatoriamente da ciascun rappresentante legale a completamento delle dichiarazioni rilasciate nella domanda di partecipazione.

Le citate dichiarazioni, con le modalità già indicate, devono essere rilasciate anche dagli operatori economici facenti parte dei costituenti R.T.I. e/o consorzi.

A.8) Scheda PASSOE generata sul sito ANAC e relativa alla gara in oggetto.

Inserire il PASSOE relativo alla presente gara ai fini AVCPASS.

A.9) Nel caso di CONSORZI STABILI O CONSORZI DI COOPERATIVE O CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE: la scheda DGUE da compilare a cura di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di

gara, sottoscritta con firma digitale;

A9.1) scheda consorziate il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale

A.10) Nel caso di AVVALIMENTO: l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

A.10.1) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'IMPRESA AUSILIARIA, resa con l'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, che deve essere compilato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e sottoscritto con firma digitale dello stesso.

A.10.2) ORIGINALE DEL CONTRATTO privato in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o, in alternativa, scansione della copia dichiarata conforme all'originale dal Notaio del contratto privato cartaceo.

A.10.3) Scheda DGUE da compilare a cura della/e impresa/e ausiliaria/e.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione delle dichiarazioni relative. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

A.11) RICEVUTA che attesti l'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta per Legge all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1300/2017 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa,

nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A.12) Dichiarazione costituendo Raggruppamento di Imprese con indicazione, ai sensi dell'art. 83, c. 8 della percentuale di possesso dei requisiti e dell'esecuzione delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

A.13) Attestazione comprovante l'avvenuto sopralluogo, rilasciata da questa ASL.

L'operatore economico dovrà inserire nell'apposita sezione l'attestazione del sopralluogo rilasciata da questa Asl (si veda per le modalità di effettuazione il punto 2.5).

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 (due) cifre decimali, applicato all'importo a base di gara di **Euro 2.111.663,44**, oltre IVA nei termini di legge, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso e l'importo offerto in cifre, prevale quest'ultimo.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 inoltre nell'apposito spazio **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"**, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

B.2) DICHIARAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Il fornitore dovrà dichiarare nell'apposito **modello B.2)** **"Dichiarazione dei costi della manodopera" il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.** Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sulla base di gara.

I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

Il modello di cui sopra dovrà essere firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, il modello B.2) - "Dichiarazione dei costi

della manodopera” deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’**atto costitutivo**, il modello B.2) -“Dichiarazione dei costi della manodopera” può essere sottoscritto con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Gli **“oneri della sicurezza afferenti l’impresa”**, di cui al punto B.1), e il **“costo della manodopera”** di cui al punto B.2):

- **costituiscono un di cui dell’offerta dell’operatore economico;**
- **non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.**

Ove l’offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà, contestualmente, con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa e del costo della manodopera, indicati dal concorrente, e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle cui disposizioni si fa espresso ed integrale rinvio.

In via preliminare, ai sensi dell’art. 97 comma 8) del D. Lgs. n. 50/2016 smi questa SA **prevede** l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e **commi 2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.**

In aggiunta a quanto sopra **Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato** ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con decreto del Dirigente responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.

VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA E DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si evidenzia agli operatori economici che l'amministrazione procederà, prima dell'aggiudicazione, alla verifica del costo della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016. In presenza dei presupposti previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 o in caso di offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'anomalia e in questo caso la verifica del costo della manodopera sarà effettuata all'interno del procedimento di verifica di anomalia delle offerte.

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Dirigente responsabile del contratto assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, si procede alla non abilitazione del concorrente alla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

In riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione purché le carenze riscontrate consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa, nonché le stesse, nel rispetto del principio della parità di trattamento, afferiscano a situazioni preesistenti rispetto ai termini di scadenza di presentazione delle offerte:

- a) Documento di gara unico europeo**, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- b) Dichiarazione art. 80 comma 5, lettere f- bis e f- ter.**
- c) Scheda consorziata**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- d) Scheda cooptazione**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa cooptata, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- e) Scheda avvalimento art 89**, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- f) (in caso di avvalimento):** mancata produzione del contratto di avvalimento.
- g) Scheda Subappaltatore**, contenente i dati generali e le dichiarazioni del subappaltatore, ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
- h) La garanzia provvisoria di cui al punto A.4) della presente lettera di invito**
- i) L'impegno a prestare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione**
- l) La ricevuta del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) riferito alla presente gara.**

Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi non espressamente individuate.

ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

11.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) il soggetto concorrente:

- non abbia presentato la Domanda di partecipazione**, o abbia presentato una Domanda di partecipazione non sottoscritta ovvero sottoscritta da persona diversa dal dichiarante;
- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei **criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito**;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti: non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito un raggruppamento/consorzio orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile;
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia inserito l'offerta economica di cui ai punti B.1) e/o B.2)** all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva";
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione o impegno di cui al punto **A.4)** rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che **non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- ai sensi del A.4) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione**;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art. 45, D. Lgs. 50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016**;
- non abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al punto "SOPRALLUOGO"

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo attivazione del soccorso istruttorio.

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

11.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui ai punti B.1) e B.2).

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui ai punti B.1) e/o B.2):

- manchino;
- non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1):

- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza,
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Determina l'esclusione dalla gara anche il fatto che il modello di cui al punto B.2):

- manchi;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.

ART. 12 - AVVERTENZE

Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, e le lavorazioni o le parti di opere che il concorrente intende subappaltare non rientrino in quelle per le quali è stata indicata una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, né configurino un'ipotesi di "subappalto obbligatorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, il nominativo del subappaltatore, in modo da anticipare nei suoi confronti i controlli di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.

L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 prestando le idonee garanzie previste dalla predetta norma.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 13 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione verranno effettuati i controlli sull'aggiudicatario sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti nella presente lettera di invito, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia*).

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara e, ove previsti, anche i controlli sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- in caso di indicazione di terna di subappaltatori, anche nei confronti di ciascuna impresa subappaltatrice componente le terne indicate dal concorrente;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione aggiudicatrice verificherà, presso il casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC la sussistenza e corrispondenza ai requisiti richiesti dell'attestazione SOA dichiarata dal concorrente in sede di offerta.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, l'aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

(opzione da inserire sempre quando nell'appalto siano presenti categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria)

Dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, in caso di "subappalto obbligatorio", si provvederà alla verifica sia delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sia alla verifica dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa nei confronti dei subappaltatori indicati nel suddetto punto "Subappalto".

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto entro il termine di 60 giorni¹ dall'aggiudicazione efficace;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali;
- costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 D.Lgs. 50/2016;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

13.1 Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del

¹ È il periodo indicato all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo diverso periodo indicato nella lettera di invito, oppure salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

13.2 Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per gli importi e i massimali secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e in ossequio agli schemi tipo di cui al DM 123/2004.

Si fa espresso rinvio alle disposizioni ed ai massimali previsti dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

13.3 Garanzia per anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova normativa comunitaria, ovvero il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione aggiudicatrice compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

14.1 Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “Domanda di partecipazione” e nel “DGUE” di cui alla presente lettera di invito, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente lettera di invito nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

14.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

14.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

14.4 Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

14.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Azienda Us16 Toscana Nord Ovest

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Struttura UOC Interventi Zona Centro Arch. Icilio Lanini

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell’Azienda Us16 Toscana Nord Ovest assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART. 15 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE EX D.LGS. 50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il concorrente, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “*Domanda di partecipazione e nel DGUE*”. L’Amministrazione aggiudicatrice invia le comunicazioni di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC, o in caso di problematiche connesse all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto o presso la sede legale indicata dallo stesso.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Rosa, in sostituzione dell'ing. Stefano Maestrelli - Tel. 0586/223465 e-mail: elena.rosa@uslnordovest.toscana.it

Per quanto riguarda la normativa sull'accesso agli atti, si rinvia espressamente all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

ART. 16 NUOVE CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario deve osservare nell'esecuzione dell'appalto, il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 62/2013 ed il "Codice etico e di comportamento dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest", reperibili sul sito aziendale.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 17. – RINVIO.

Per quanto non è detto, sono da applicare al presente appalto tutte le Leggi e regolamenti vigenti in materia, e più specificamente:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
- Linee Guida ANAC

IL RUP